

Allegato B – sottomisura 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”, focus area 3.b.;

Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Bando a graduatoria per la presentazione di domande di sostegno semplificate

Sottomisura 5.2

“Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”.

Importo euro 1.000.000

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno semplificate, in attuazione del tipo di intervento 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Questo tipo di intervento sostiene gli investimenti necessari per ripristinare il potenziale agricolo di produzione danneggiato da:

- avversità atmosferiche,
- calamità naturali,
- eventi catastrofici, escluse fitopatie e infezioni parassitarie,;

Il PSR è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015.

Tuttavia, risultano particolarmente complessi gli adempimenti necessari per l'avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l'attuazione del PSR, nonché gli altri adempimenti preliminari previsti dal PSR quali, in primo luogo, la definizione dei criteri di selezione, il manuale sulla definizione delle spese ammissibili, la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni, sentito il comitato di sorveglianza, come stabilito dall'articolo 74 del citato reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto, nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, si rende necessario prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata, in modo da accelerare il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato dalle avversità atmosferiche occorse nei mesi di ottobre e novembre 2014.

Al riguardo, si chiarisce che l'istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potrà essere perfezionata solo dopo la conclusione di tutti gli adempimenti sopra descritti, secondo procedure e modalità che verranno definite successivamente.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 1.000.000

La dotazione finanziaria di cui sopra può essere incrementata con successivo atto.

Campo di applicazione

Area regionale colpita dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2014, come risulta dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6946 del 30/3/2015.

Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate;
- Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione;
- consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario.

Disposizioni specifiche per il presente bando

Considerato che alla data di adozione del presente atto devono essere definiti alcuni adempimenti e norme attuative del PSR - tra cui le norme generali sull'ammissibilità delle spese, la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni, la definizione dei criteri di selezione – si precisa che quanto disposto dal presente atto potrà subire modifiche e/o integrazioni con atto successivo. Dette modifiche e/o integrazioni potranno riguardare anche aspetti rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda e delle spese nonché dei criteri di selezione, ivi compresa la soglia minima di ammissibilità in termini di punteggio.

Presentazione delle domande di sostegno semplificate

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello scaricabile dal sito internet www.agriligurianet.it, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Per ottenere la concessione del sostegno, i richiedenti dovranno comunque presentare una domanda di sostegno definitiva, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate successivamente.

Le domande di sostegno definitive dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale.

La mancata presentazione della domanda di sostegno definitiva, nei termini e nelle modalità che saranno definite con successivo atto, comporta la decadenza della domanda semplificata e l'estinzione del procedimento.

Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le Domande di Sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base del punteggio attribuiti in base ai criteri di selezione definitivi. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Condizioni di ammissibilità

Criteri relativi all'ammissibilità della domanda:

- 1) La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall'evento che ha causato il danno. In fase di prima attuazione tale limite è esteso a 18 mesi;

- 2) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario, l'ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l'investimento effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità sopra previste corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 3) Il metodo di stima della perdita di potenziale agricolo è basato sui seguenti principi:
 - a) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'esistenza e la consistenza delle strutture prima che si verificasse il danno;
 - b) presenza di documentazione amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'entità dei danni subiti dalle strutture;
 - c) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'avvenuta riparazione o sostituzione della struttura danneggiata, nel caso queste operazioni siano già state effettuate al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti:

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese conformi alle norme europee applicabili all'investimento interessato, con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Disposizioni generali:

- 1) tutte le spese sostenute dal beneficiario devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente;
- 2) nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione, i costi relativi a fabbricati e pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate per un periodo pari alle strutture finanziate;
- 3) al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art. 71 del regolamento UE 1303/2013 e sulla base dell'esperienza dei periodi di programmazione precedente, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti;
- 4) qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013
- 5) Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale, l'avversità atmosferica o l'evento catastrofico.

In questo quadro sono considerati ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, compresa la pulizia del terreno dai detriti;
2. ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, qualora la ricostruzione sia meno costosa della riparazione;
3. acquisto di nuove macchine di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle danneggiate, qualora l'acquisto sia meno oneroso della riparazione;
4. Spese generali connesse agli investimenti di cui sopra, effettivamente sostenute e rendicontate, entro i seguenti limiti:
 - a. 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature;
 - b. 6% negli altri casi.

Non sono ammissibili:

1. investimenti che riguardano il commercio al dettaglio;
2. le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
3. le spese relative a investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali
4. le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni
5. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
6. le perdite di reddito;

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, nelle more della definizione di nuove disposizioni specifiche, vigono le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti :

- 1) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6. del PSR;
- 2) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di bioenergia si applicano le norme indicate al capitolo 8.2.4.6. del PSR;
- 3) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;
- 4) gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.
- 5) gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica

Intensità del sostegno

L'intensità dell'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile.

Il sostegno si applica solo ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di assicurazione anche privati.

Criteri di selezione

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni maggiori	Azienda che ha subito danni alle strutture per un importo : < di 5.000 € = 0 => di 5.000 e < di 10.000 = 5 => di 10.000 e < di 20.000 = 10 => di 20.000 e < di 40.000 = 20 => di 40.000 e < di 60.000 = 30 => di 60.000 e < di 100.000 = 40 => di 100.000 = 50	Fino a 50

2. per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e reddito aziendale espresso in produzione standard	Fino al 30% = 5 dal 30 al 50% = 10 dal 50 al 100% = 20 dal 100% al 200% = 30 oltre 200% = 40	Fino a 40
3. Agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni a copertura dei rischi più frequenti nella zona	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione	10
TOTALE		Fino a 100

Punteggio minimo: 20 punti. Sotto questa soglia nessun aiuto può essere concesso.

Presentazione delle domande di sostegno semplificate

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello allegato, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Per ottenere la concessione del sostegno, i richiedenti dovranno comunque presentare una domanda di sostegno definitiva, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate successivamente.

Avvio degli investimenti

Gli investimenti, che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno semplificata presentata dal richiedente ai sensi del presente bando, devono essere avviati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, qualora non siano già stati avviati in precedenza, come consentito dal paragrafo "Criteri relativi all'ammissibilità delle spese", punto 5).

In ogni caso (compreso quindi il caso di investimenti già avviati in precedenza), l'avvenuto avvio degli investimenti deve essere comunicato alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.regione.liguria.it), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno semplificata.

Violazione di impegni

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Norma residuale

I criteri di selezione saranno adottati definitivamente con atto successivo, previa consultazione del comitato di sorveglianza, come previsto dall'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'attribuzione dei punteggi e conseguentemente la concessione degli aiuti sarà quindi effettuata dopo quel momento.

Saranno altresì adottate, con atto successivo, disposizioni più specifiche riguardanti l'ammissibilità delle spese, i criteri per applicare riduzioni, esclusioni e scadenze.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.